

Modulo 2 (Parte I)

Il subappalto negli appalti di lavori

Accreditato



Prestazioni non subappaltabili e poteri della S.A.
Art. 119: autorizzazioni, pagamenti e tracciabilità.
Subappalto “a cascata” e verifiche esecutive.
Nolo a caldo vs forniture con posa in opera.
Sub-contratti e Avvalimento in fase esecutiva.

Avv. Samantha Battiston

01 luglio 2026

Fase di esecuzione

LIBRO II – DELL'APPALTO

PARTE VI – DELL'ESECUZIONE

Articolo 113 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

Articolo 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

Articolo 116 - Collaudo e verifica di conformità

Articolo 117 - Garanzie definitive

Articolo 118 - Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore

Articolo 119 - Subappalto

Articolo 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Articolo 121 - Sospensione dell'esecuzione

Articolo 122 - Risoluzione

Articolo 123 - Recesso

Articolo 124 - Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

Articolo 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

Articolo 126 - Penali e premi di accelerazione

Accreditato

Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019

“è interesse dell'Unione che l'apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile. Il ricorso al subappalto, che può favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo”.

Articolo 119. Subappalto.

1. I soggetti affidatari dei contratti **eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto**. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la **cessione del contratto è nulla**.

Modifiche soggettive ammesse ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs. n. 36 del 2023

d) **se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario** a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) le **modifiche soggettive** implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- 3) **nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.**

Articolo 119. Subappalto.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla **categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera**.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il Decreto correttivo pubblicato nella gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, in vigore dal primo gennaio 2025, all'art. 71 ha integrato l'art. 226 del Codice dei Contratti pubblici, inserendo il comma 3 bis, il quale prevede che **dal 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Decreto correttivo) è abrogato l'art. 12 del D.L. n. 70/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014.**

In virtù di tale abrogazione, **tutte le categorie dei lavori sono a qualificazione obbligatoria e, ad eccezione della sola categoria prevalente, tutte le altre categorie sono integralmente subappaltabili.**

Accreditato

TAR Basilicata, sez. I, 20.1.2026 n. 28

Deve essere escluso il concorrente che nel DGUE dichiara di volere subappaltare la lavorazione prevalente in misura superiore al 49,99%.

Tale dichiarazione costituisce infatti una volontà di eseguire il contratto in violazione del divieto di affidare la prevalente esecuzione delle lavorazioni previsto dall'art. 119 del Codice del 2023 e dunque contrastante con una norma imperativa di legge. Conseguentemente, non può essere neanche sanata mediante soccorso istruttorio-

Articolo 119. Subappalto.

DEFINIZIONE

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore **affida a terzi** l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, **con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore**. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

SOPPRESSI LIMITI QUANTITATIVI

SUBAPPALTO EX LEGE

Noli delle attrezzature

Articolo 3 (Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione), comma 3, dell'allegato I.14 (Criteri di formazione e aggiornamento dei prezzi regionali), in base al quale: "Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente "nolo", viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si distingue in "nolo a freddo" e "nolo a caldo" in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:

- a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
- b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante.

Accreditato

Dunque

Nel nolo a freddo viene locato il solo macchinario

Nel nolo a caldo il locatore, oltre al macchinario, mette a disposizione dell'utilizzatore anche dipendenti in possesso di una specifica competenza professionale per l'utilizzo del macchinario stesso.

Il nolo a caldo è una obbligazione di mezzi mentre l'appalto è una obbligazione di risultato

Nel noleggio a caldo il lavoratore viene inserito - con il macchinario - nell'organizzazione d'impresa dell'utilizzatore ed è soggetto alla vigilanza di quest'ultimo

Cottimo: Allegato I.1, art. 3 (Definizioni delle procedure e degli strumenti), comma 1, in base al quale:

l'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore

Nolo a caldo

T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 14/06/2022, n. 7826

Nel c.d. nolo a caldo **il noleggiatore non è obbligato al raggiungimento di uno scopo specifico, ma si limita esclusivamente a mettere a disposizione dell'affidatario l'attrezzatura di lavoro e il personale addetto al suo utilizzo.** L'organizzazione del lavoro è quindi rimessa esclusivamente all'impresa affidataria. Non può, invece, parlarsi di nolo a caldo, ma è riscontrabile un vero e proprio subappalto, nel caso in cui l'operatore dell'attrezzatura non entri a far parte dell'organizzazione dell'impresa esecutrice e non agisca sotto le direttive di quest'ultima, quale semplice conduttore del mezzo di lavoro, ma gli venga affidata una lavorazione prevista dall'appalto, da eseguire direttamente e in piena autonomia.

Nolo a caldo

parere MIT n. 3656 del 02.10.2025

In linea generale, si configura subappalto se entrambe le condizioni dell'art. 119 (quantitative e qualitative) sono rispettate, con conseguente obbligo di autorizzazione e applicazione della relativa disciplina; **tuttavia che anche al di sotto della soglia quantitativa (2% dell'importo di contratto o 100.000 euro), si può configurare un subappalto alla condizione che il terzo esegua parte delle lavorazioni oggetto dell'appalto, con mezzi e rischio propri.** Il tutto in forza di quanto previsto dal comma 16, ultimo periodo, del medesimo articolo 119 del codice.

L'oggetto del parere reso dal M.I.T. riguarda la realizzazione di opere in cemento armato, ossia attività riconducibili ai lavori in senso stretto e, pertanto, ad attività che non configurano una fornitura con posa in opera bensì un vero e proprio subappalto.

Accreditato

SUBAPPALTO O SUBAFFIDAMENTO?

In linea generale:

- con il subappalto, l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto
- con il subcontratto l'appaltatore si procura beni e servizi dei quali necessita per poter eseguire (in proprio) la prestazione oggetto del contratto di appalto

SUBAPPALTO O SUBAFFIDAMENTO?

PROBLEMA APPLICATIVO

Verificare la **natura delle prestazioni affidate al subcontraente**

- i) se rientrano in quelle appaltate (ovvero contemplate nella gara quali prestazioni richieste all'affidatario ed eseguite quindi in favore della stazione appaltante) si configura un subappalto indipendentemente dagli importi del costo di affidamento;
- ii) se sono meramente **accessorie o strumentali** (e dunque funzionalmente collegate all'appalto, ma estranee ad esso ed eseguite in favore dell'appaltatore) possono essere considerate subcontratti, ove si rispettino le condizioni date dai limiti di importo e dall'incidenza della manodopera.

Le prestazioni svolte dall'intermediario terzo costituiscono attività di subappalto quando esse avrebbero dovuto essere realizzate dall'appaltatore e devono ritenersi parte dell'esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto d'appalto

la distinzione tra le figure contrattuali si fonda **non solo sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei tipi di contratto**. Le prestazioni sono infatti dirette a **destinatari diversi**: nel caso del subappalto, il contratto è stipulato con l'amministrazione, sostituendosi all'affidatario; nell'altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell'aggiudicatario che le riceve, inserendole nell'organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all'amministrazione appaltante.

Nel subappalto vi è un'alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall'appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; diverso è il caso in cui la prestazione resa è inserita all'interno dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore. Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è estendibile, se non si dimostri che il contratto costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4150).

Accreditato

Subappalto o subfornitura nel panorama giurisprudenziale

Elemento caratterizzante del subappalto è l'autonomia con cui il soggetto terzo esegue le prestazioni ad esso commissionate, al contrario di ciò che avviene nella subfornitura, **laddove l'impresa terza viene ad essere sostanzialmente inserita nel ciclo produttivo dell'appaltatore, con conseguente dipendenza tecnica, e anche economica, da quest'ultimo**: «È l'inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del fornitore a richiedere che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da quest'ultimo intercettate), **per cui la cosiddetta dipendenza tecnica** — da valutarsi caso per caso e in rapporto alla natura della lavorazione in concreto affidata in subfornitura — si pone come il risvolto operativo attraverso il quale normalmente si **denota la dipendenza economica**, di cui è elemento qualificante e sintomatico. Sul piano concettuale, questo elemento diversifica il rapporto di subfornitura commerciale (suscettibile di essere realizzato attraverso altri schemi negoziali) dal subappalto d'opera o di servizi, nel quale il subappaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa e imprenditoriale, ma anche tecnico esecutiva (T.A.R. Lazio, Roma, I, 20 febbraio 2018 n. 1956; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 7 febbraio 2019).

Accreditato

L'offerente, per mezzo di una pluralità di negozi, ha commissionato a terzi l'esecuzione di singole parti delle plurime prestazioni ad essa affidate, in modo tale che, nell'insieme, risulta provato che nessuna delle prestazioni oggetto dell'appalto sarebbe stata direttamente eseguita dalla società prima aggiudicataria.

Il Tar ha rilevato che i soggetti esterni individuati risultano aver svolto attività pienamente autonoma rispetto a quella della società ricorrente principale, non essendo stati dimostrati legami connotati da un inserimento funzionale di un'impresa nel ciclo produttivo dell'altra né, a ben vedere, alcun legame di particolare intensità, nemmeno di carattere meramente commerciale, ovvero fonte di qualsivoglia dipendenza tecnica o economica delle imprese terze .

Peraltro, la ricorrente principale non ha dimostrato, ab imis, l'esistenza stessa di una propria struttura e di un proprio ciclo produttivo (dipendenti, impianti).

Conseguenza: esclusione per violazione del divieto dell'art. 119 comma primo del D.Lgs.n. 36 del 2023

Accreditato

Articolo 119. Subappalto.

2. Nel rispetto dei principi di cui agli **articoli 1, 2 e 3**, previa **adeguata motivazione nella decisione di contrarre**, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle **specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11**, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della **natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.**

Si **prescinde da tale ultima valutazione** quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. **WHITE LIST**

LA MOTIVAZIONE VA RESA IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL CODICE: ARTT. 1, 2, 3

Accreditato



Cons. Stato, Sez. V, 15/11/2024, n. 9201

Per quanto si debba riconoscere, in generale, la massima importanza alla normativa di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata, l'obbligo di iscrizione nella white list prefettizia di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, non sussiste laddove le attività di cui all'elenco di legge presentino, in relazione al complesso delle lavorazioni, un rilievo del tutto marginale (nel caso di specie le voci n. 58 e n. 59 del computo metrico che l'aggiudicataria aveva dichiarato di voler affidare in subappalto). Diversamente opinando si finirebbe per attribuire alla disciplina in tema di prevenzione e contrasto ai fenomeni malavitosi nel settore dei pubblici appalti una valenza prescrittiva e preclusiva del tutto eccedentaria rispetto al proprium degli obiettivi di tutela perseguiti.

PRESTAZIONI ACCESSORIE: ANAC RITIENE NECESSARIA COMUNQUE LA WHITE LIST

Accreditato



Articolo 119. Subappalto.

ART. 41 D.lgs. n. 209 del 31/12/2024

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, **con piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

NON VI E' OBBLIGO ASSOLUTO

Non può la stazione appaltante imporre all'operatore economico come organizzare la sua attività

Accreditato



Articolo 119. Subappalto.

D.lgs. n. 209 del 31/12/2004

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, **prima dell'inizio della prestazione**, per tutti i sub-contratti che **non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, **il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.**

Sono, altresì, **comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.**

Accreditato



Articolo 119. Subappalto.

D.lgs. n. 209 del 31/12/2024

2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è **obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2**

Accreditato



SUBAPPALTO ORDINARIO E SUBAPPALTO NECESSARIO O QUALIFICANTE

LA DISTINZIONE IMPLICA DIVERSE CONSEGUENZE APPLICATIVE

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 11 febbraio 2026, n. 681

“Il subappalto “necessario” o “qualificante” presenta delle peculiarità rispetto al subappalto c.d. ordinario.

Nelle ipotesi di subappalto “classico” o “facoltativo” l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell’appalto è **frutto di una libera scelta imprenditoriale** (essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione), il subappalto necessario si caratterizza, al contrario, per la circostanza che il concorrente non possiede tutte le qualifiche relative alle lavorazioni previste dal bando; il subappalto si configura allora come “necessario” perché l’affidamento in subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire tale tipo di prestazioni (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 12 ottobre 2023, n. 15165)”

Accreditato

TAR Lazio – Roma (sez. V-ter) sentenza 26 marzo 2026, n. 5692

il ricorso al subappalto necessario «presuppone l'indefettibile individuazione delle categorie scorporabili».

Pertanto, la stazione appaltante può legittimamente escludere nella lex specialis la possibilità di ricorrere al subappalto necessario quando, per la natura dell'appalto (accordo quadro per interventi manutentivi), sia impossibile definire ex ante i singoli interventi e le categorie prevalenti e scorporabili in cui gli stessi si articoleranno.

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/03/2026 n. 4042
Prestazioni supplementari art. 120 del d.lgs. n. 36 del 2023

l'appaltatore, nelle forme previste dal codice, deve comunque avere la qualificazione in rapporto alle nuove lavorazioni relative ai lavori supplementari (art. 2 All. II.12); in caso contrario occorre procedere ad un nuovo affidamento.

occorre chiarire se le categorie dei lavori supplementari vanno ad integrare la categoria prevalente o le scorporabili del progetto originario; oppure se invece introducono categorie scorporabili del tutto nuove.

Assumendo che ricorra questa ultima ipotesi, si chiarisce che qualora nell'atto, con cui si dispone l'esecuzione da parte dell'originario appaltatore anche dei lavori supplementari in oggetto, non siano stabiliti specifici obblighi di esecuzione diretta da parte dell'appaltatore in relazione a tali lavori ai sensi del co 2 dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, anche le nuove categorie scorporabili sono integralmente subappaltabili. Resta fermo che la stazione appaltante deve comunque verificare il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell'appaltatore e del subappaltatore in rapporto alle nuove lavorazioni previste.

Articolo 104 COMMA 11

Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti **possono** prevedere nei documenti di gara che **taluni compiti essenziali**, ivi **comprese** le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Accreditato

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

L'avvalimento è il contratto con il quale le imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara i requisiti di capacità tecnica o di capacità finanziaria per tutta la durata dell'appalto.

Permette all'operatore economico, privo di un requisito richiesto per partecipare alla gara, di utilizzare i requisiti (solo di ordine speciale) di un'altra impresa, definita "ausiliaria"

AVVALIMENTO

Ha una causa pro-concorrenziale e si distingue in:

avvalimento tecnico operativo per i contratti che concernono i requisiti di carattere tecnico e professionale (requisiti di ordine speciale ex art. 100, comma 1, lett. c), d. lgs. 36/2023). Il comma 3 dell'art. 104, autorizza espressamente la stipulazione di un contratto di avvalimento che abbia ad oggetto un'autorizzazione o altro titolo abilitativo, riconducibile alla tipologia dell'avvalimento tecnico-operativo.

avvalimento di garanzia se il contratto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria (lett. b) del cit. art.).

avvalimento premiale, previsto dall'art. 104, comma 12, del nuovo codice dei contratti pubblici con l'esclusivo scopo di far conseguire all'impresa avvalente una migliore valutazione dell'offerta

Accreditato

Consiglio di Stato sez. V, 30 marzo 2023, n.3300

A seconda che si tratti di avvalimento c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico o operativo, diverso è il contenuto necessario del contratto concluso tra l'operatore economico concorrente e l'ausiliaria

Solo in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto che l'ausiliaria ponga a disposizione del concorrente

L'art. 104, al comma 3, prevede che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la procedura di aggiudicazione o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, **i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria, applicandosi le disposizioni in materia di subappalto.**

Accreditato

TAR Campania, Salerno, sez. I, 24 giugno 2025 n. 1174

Il ricorso ad un contratto di avvalimento per l'ammissione ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico **impone il subappalto necessario delle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento soltanto qualora si tratti di requisito abilitante allo svolgimento delle prestazioni contrattuali**

TAR Lombardia Milano, 02 aprile 2026 n. 1538

Sia il subappalto che l'avvalimento rappresentano dei “moduli organizzativi alternativamente idonei a garantire l'ampliamento della possibilità di partecipazione alle gare anche a soggetti in apice sforniti dei requisiti di partecipazione” (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2675/2014 e n. 1224/2014; CGUE, 5 aprile 2017, C-298/15, punti 47 e ss.; CGUE, 14 gennaio 2016, C-234/14, punto 28; CGUE, 10 ottobre 2013, C 94/12, punto 31).

Nel caso sottoposto al TAR: servizio di trasloco (prestazione principale), il requisito abilitante è l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Articolo 119. Subappalto a cascata

17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di **ulteriore subappalto**, in ragione delle **specifiche caratteristiche dell'appalto** e dell'**esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere** e più in generale dei **luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali**. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Accreditato

Articolo 119. Subappalto a cascata

ART. 41 D.lgs. n. 209 del 31/12/2024

Aggiunto: Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

Articolo 119. Subappalto a cascata

TAR Campania – Napoli (sez. IX) sentenza 01 giugno 2026, n. 3462

La ricorrente affermava l'illegittimità degli atti di gara nella parte in cui vietavano il subappalto a cascata senza motivazione, in asserita violazione della disciplina di cui all'art. 119 D. lgs. n. 36/2023 e dei principi eurounitari di concorrenza e accesso al mercato.

Il motivo è stato ritenuto inammissibile

La clausola che vieta il subappalto a cascata «non ha una portata immediatamente lesiva in quanto non preclude alla ricorrente di partecipare e neppure, ex ante, di risultare aggiudicataria».

TAR Campania – Napoli (sez. IX) sentenza 01 giugno 2026, n. 3462

Il Collegio ritiene quindi di dover confermare l'indirizzo ermeneutico già manifestato anche dal T.A.R. per la Campania secondo cui «in adesione all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, (...) nell'ambito delle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, va escluso che possano essere oggetto di immediata impugnativa le clausole del bando o della lettera di invito che non incidano direttamente ed immediatamente sull'interesse del privato a partecipare alla gara e che, dunque, non determinino per lo stesso un immediato arresto procedimentale; (...) Viceversa, l'onere di immediata impugnazione della lex specialis si configura solo per le clausole che comportino la sicura esclusione dalla gara, mentre le rimanenti devono essere contestate unitamente all'aggiudicazione, giacché proprio con l'intervenuta aggiudicazione in favore di altri sorge nel concorrente l'interesse a gravare il bando e gli atti della procedura (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2005 n. 1079; TAR Liguria, Sez. II, 31 gennaio 2008 n. 144; TAR Lazio Roma, Sez. I, 4 giugno 2007 n. 5147; TAR Campania Napoli, Sez. I, 14 luglio 2006 n. 7517)» (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, 10.03.2009, n. 1371).

Accreditato

Articolo 119. NON SUBAPPALTO

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività **secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;**
- b) la **subfornitura a catalogo di prodotti informatici;**
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni **classificati totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Modifiche rispetto alle lettere a) e c-bis) dell'art. 105 per adeguare il testo normativo alla giurisprudenza in tema di prestazioni demandabili ai lavoratori autonomi e prestazioni esenti dalla disciplina del subappalto perché oggetto di rapporti esistenti prima dell'indizione della procedura di gara, **limitando, in entrambi i casi, il riferimento alle prestazioni "secondarie, accessorie o sussidiarie".**

Accreditato

Articolo 119. NON SUBAPPALTO

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti **continuativi di cooperazione**, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

ATTENZIONE AGLI ACCORDI QUADRO DI SUBAPPALTO

Cons. Stato, Sez. V, 28/03/2025, n. 2622

Mentre il subappalto ha ad oggetto l'affidamento dell'esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con la conseguente sostituzione del subappaltatore all'affidatario, di converso, i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura **hanno ad oggetto prestazioni secondarie o accessorie dirette agli affidatari, a cui forniscono beni e servizi utili per lo svolgimento delle prestazioni affidate.**

Accreditato

Consiglio di Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4150

Nel subappalto vi è un'alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall'appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre **nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all'interno dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore**. I due contratti sono quindi diversi quantomeno sul piano funzionale. Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è immediatamente estendibile, se non si dimostri che il contratto di lavoro autonomo costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto

TAR Lombardia Milano, 03 Marzo 2026 n. 1022

SUBAPPALTO E CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7862

i contratti con i quali vengono affidate a lavoratori autonomi specifiche attività rientranti nell'appalto, non sono contratti di subappalto ma contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 codice civile.

Tuttavia, la distinzione tra le due figure contrattuali (subappalto e lavoro autonomo) si fonda non solo, sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei due tipi di contratto

Accreditato

Articolo 119. AUTORIZZAZIONE

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, **previa autorizzazione della stazione appaltante** a condizione che:

- a) **il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;**
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta **siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.**

TAR Salerno, 09.04.2026 n. 689

La dichiarazione errata nel DGUE non comporta esclusione dalla gara

L'unica sanzione della insuscettibilità di emendare un errore materiale è l'impossibilità di ricorrere all'istituto del subappalto, che diventa inefficace.

Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2020, n. 4252

La violazione delle norme in materia di subappalto incide solo sul divieto di ricorrere al subappalto in fase di esecuzione della commessa, ove il concorrente sia comunque in possesso dei requisiti di qualificazione onde poter eseguire i lavori oggetto di appalto.

I casi di legittima esclusione del concorrente, autore di una incompleta o erronea dichiarazione di subappalto, sono circoscritti alle sole ipotesi in cui il concorrente stesso **risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare.**

Accreditato

TAR Piemonte – Torino (sez. I) sentenza 27 marzo 2026, n. 734

DGUE e subappalto necessario

la compilazione del riquadro DGUE dedicato al subappalto, con indicazione della volontà di subappaltare i lavori di qualificazione necessaria e delle relative categorie, è sufficiente a dimostrare il ricorso al subappalto necessario, senza necessità di una dichiarazione formalmente differenziata da quella relativa al subappalto ordinario (Cons. Stato, Sez. V, n. 9051/2024; Sez. VII, n. 5545/2023).

TAR Piemonte – Torino (sez. I) sentenza 27 marzo 2026, n. 734

DGUE e subappalto necessario

In applicazione del principio del risultato ex art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e del favor participationis, in assenza di specifiche disposizioni della lex specialis sulle modalità formali della dichiarazione, l'esclusione automatica del concorrente — senza attivazione del soccorso istruttorio per chiarire il significato della dichiarazione resa — risulta sproporzionata e irragionevole quando vi sia una dichiarazione espressa **eventualmente suscettibile di diverse interpretazioni, non una dichiarazione omessa o una mera riserva di subappalto.**

«a fronte di una documentazione di gara (domanda di partecipazione o DGUE) che non contiene la previsione di un'apposita dichiarazione sul ricorso al c.d. subappalto necessario, deve ritenersi a questo fine sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, nel quale è indicata la volontà dell'operatore di subappaltare i lavori di qualificazione necessaria, con l'indicazione delle relative categorie» (§ 1, con citazione di Cons. Stato, n. 9051/2024)

Accreditato

Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2026, n. 3053

Nella fattispecie la lex specialis confermava che tutte le categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria e richiedeva le relative qualificazioni SOA, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del d. lgs. n. 36/2023, come requisito di ordine speciale per l'ammissione alla gara.

Nel DGUE, Alfa ha dichiarato di conferire in subappalto: “tutte le lavorazioni previste dal presente appalto e consentite dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023”, per una quota pari al 49,99%.

Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2026, n. 3053

Ad avviso del Collegio tali dichiarazioni non presentano alcun elemento di genericità, rappresentando invece la chiara volontà dell'offerente di ricorrere al subappalto necessario in relazione a tutte le lavorazioni "consentite dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023", e comunque in relazione alle lavorazioni inerenti a "impianti idrici elettrici, telefonici, condizionamento, scavi trasporti, carpenteria metallica, pavi(mentazioni)"; il tutto nei limiti delle quote di lavorazioni partitamente specificate

Ne consegue che la volontà di far ricorso al subappalto, espressa in sede di gara, non può che ritenersi riferita anche al subappalto necessario, nei casi in cui esso trovi applicazione, come appunto nella fattispecie in esame.

Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2026, n. 3053

“la dichiarazione di subappaltare parti di opere appartenenti alle categorie ... nella misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge e ... al 50% ad impresa qualificata soddisfa appieno l'onere formale della dichiarazione di subappalto [necessario]” (C.d.S, V, 26.1,2024, n. 820).

Ciò anche in ragione del fatto che il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un'unica dichiarazione per il subappalto (“L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”), rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l'impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo “facoltativo” ovvero ad uno “necessario/qualificante”.

Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 99 del 07 gennaio 2026.

La vicenda trae origine da una gara per l'affidamento di lavori, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il disciplinare di gara, richiedeva il possesso di attestazione S.O.A. per la categoria prevalente OG13 e per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS21 e OG6. Per queste ultime, il disciplinare prevedeva espressamente, in assenza di qualificazione propria, l'obbligo di subappalto (c.d. subappalto necessario).

L'aggiudicataria era priva della qualificazione SOA per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS21 – classifica III, e nel proprio DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) presentato in sede di offerta, aveva espressamente dichiarato di non voler ricorrere al subappalto, barrando la casella “no” in corrispondenza della relativa sezione.

Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 99 del 07 gennaio 2026.

A fronte di tale carenza, la Stazione Appaltante attivava il soccorso istruttorio, consentendole di “rettificare” la propria dichiarazione e di presentare un nuovo DGUE nel quale, tardivamente, manifestava la volontà di ricorrere al subappalto necessario per la categoria OS21.

L’aggiudicazione veniva impugnata dall’impresa concorrente dinanzi al TAR Puglia, che, con sentenza n. 642/2025, accoglieva il ricorso.

Il T.A.R. riteneva che la mancata dichiarazione della volontà di avvalersi del subappalto necessario non fosse una mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio, bensì una carenza sostanziale attinente a un requisito di partecipazione.

Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 99 del 07 gennaio 2026.

Il Consiglio di Stato, richiamando la propria giurisprudenza, chiarisce che mentre il subappalto ordinario è una libera scelta imprenditoriale dell'operatore economico, che è già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, il subappalto necessario si configura come uno strumento indispensabile per partecipare alla gara. Esso consente a un concorrente, privo di una specifica qualificazione richiesta dal bando per l'esecuzione di determinate lavorazioni (tipicamente, le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria), di "coprire" tale requisito avvalendosi di un'impresa terza che lo possiede e che eseguirà quelle specifiche lavorazioni.

Pertanto, la dichiarazione di subappalto necessario non attiene alla fase esecutiva del contratto, ma è una delle modalità con cui il concorrente attesta, sin dalla fase di partecipazione, il possesso di un requisito essenziale richiesto a pena di esclusione.

QUINDI L'OMESSA DICHIARAZIONE COMPORTA LA ESCLUSIONE E NON E' SANABILE CON SOCCORSO ISTRUTTORIO

Articolo 119. TRASMISSIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo **deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.**

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Articolo 119. SOSTITUZIONE DEI SUBAPPALTATORI

10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà

SILENZIO ASSENSO

Parere MIT 21 aprile 2026, n. 4181

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dal RUP o dal Dirigente della Stazione appaltante su proposta del RUP?

L'art. 119 al comma 4 prevede che, in presenza di determinate condizioni, i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, "previa autorizzazione della stazione appaltante".

Articolo 119. RESPONSABILITA' SOLIDALE

NOVITA'

Il contraente principale e il subappaltatore sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli **obblighi retributivi e contributivi**, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

RIASSUMENDO

È compito dell'appaltatore:

- a) trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Tale contratto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica ed indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto in termini prestazionali ed economici;
- b) trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
- c) trasmettere prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

Accreditato

RIASSUMENDO

È compito dell'appaltatore:

d) curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il mancato assolvimento dell'obbligo di redazione del DUVRI (documento di valutazione del rischio) da parte del committente non esonera gli appaltatori ed il subappaltatore degli oneri di coordinamento previsti dalla normativa che impongono di attuare tutte le misure di prevenzione di incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

e) allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo con il titolare del subappalto o del cottimo.

T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 21/06/2024, n. 1559

COSTI DELLA MANODOPERA E SUBAPPALTO

In materia di procedure di gare d'appalto, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023 deve ritenersi che il concorrente **debba in ogni caso indicare in sede di offerta i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali anche se oggetto di subappalto a terzi**. Sia che si ritenga l'intermediario esecutore diretto della prestazione per il tramite delle imprese terze dallo stesso individuate, sia che il rapporto tra intermediario e impresa esecutrice venga configurato come subappalto il concorrente è in ogni caso tenuto a indicare in sede di offerta i costi della manodopera necessaria a eseguire le prestazioni oggetto del contratto.

Le disposizioni dell'art. 119 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, **in deroga all'articolo 68, comma 15**, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Art. 41 del D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024

«I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

TITOLO III - L'esecuzione delle concessioni

Articolo 188. Subappalto.

1. Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119.

I CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA

Accreditato



Il subappalto è ammesso solo se:

il subappaltatore è qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;

non sussistono cause di esclusione;

l'appaltatore ha indicato in offerta le parti che intende subappaltare.

Il contratto di subappalto deve essere trasmesso alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione e la stazione appaltante verifica le dichiarazioni tramite la Banca dati nazionale.

Accreditato



Dopo il correttivo 209/2024 sono particolarmente rilevanti tre profili:

la previsione, almeno tendenziale, di una quota di subappalto verso PMI non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili;

l'obbligo di inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti clausole di revisione prezzi;

l'obbligo di acquisire autorizzazione integrativa se variano oggetto o importo del subappalto.

Il controllo non è solo autorizzatorio.

L'art. 119 impone verifiche su trattamento economico e normativo, CCNL, costi della manodopera, costi della sicurezza, DURC, congruità della manodopera, piani di sicurezza, cartello di cantiere, pagamento diretto e responsabilità solidale.

In particolare, la stazione appaltante verifica, sentiti DL e CSE , che i costi della sicurezza e della manodopera relativi al subappalto siano corrisposti senza ribasso.

Accreditato



Sul piano organizzativo, l'art. 114 del d.Lgs. n. 36 del 2023 attribuisce al DL il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori, mentre nei servizi e forniture le funzioni di direzione dell'esecuzione sono di norma svolte dal RUP, salvo i casi in cui occorra un DEC distinto.

L'art. 115 rinvia all'Allegato II.14 per le modalità di controllo tecnico-contabile nei lavori e prevede che, nei servizi e forniture, il capitolato disciplini le modalità di direzione, controllo e contabilità del contratto

La Piattaforma Contratti Pubblici ANAC abilita l'accesso alla BDNCP e al FVOE 2.0 e comprende funzioni per la fase esecutiva, inclusi eventi relativi a subappalti, collaudi e conclusione del contratto.

Accreditato



Il RUP governa il procedimento e adotta/propone gli atti amministrativi.

Quindi verifica la completezza dell'istanza, coordina le verifiche, acquisisce DURC e requisiti, cura FVOE/BDNCP/PCP, rilascia o propone l'autorizzazione, gestisce eventuali dinieghi, pagamenti diretti, contestazioni, penali, sospensioni e risoluzioni.

Il DL o il DEC presidia l'esecuzione concreta.

Quindi verifica se chi opera in cantiere o nel servizio è effettivamente autorizzato, se le prestazioni eseguite corrispondono al subappalto autorizzato, se materiali, personale, mezzi, tempi, qualità, sicurezza, contabilità e SAL sono coerenti con contratto principale, capitolato e autorizzazione.

Il provvedimento del RUP deve poggiare su un'istruttoria tecnica del DL/DEC quando il controllo riguarda oggetto, categorie, importi, cronoprogramma, sicurezza, contabilità, qualità della prestazione.

Accreditato



Per ogni richiesta di subappalto è opportuno avere un fascicolo contenente:

- istanza dell'appaltatore;
- contratto di subappalto sottoscritto;
- indicazione puntuale di oggetto, importo, categorie, prestazioni, durata, clausola revisione prezzi;
- clausola tracciabilità finanziaria, CCNL applicato;
- dichiarazione del subappaltatore su assenza cause di esclusione;
- dichiarazione requisiti speciali e qualificazione;
- DURC e, per lavori edili, verifica Cassa Edile/congruità;
- documentazione antimafia o white list, se dovuta;
- CCNL applicato e verifica tutele equivalenti;
- POS/PSC/DUVRI o documenti sicurezza pertinenti;
- patente a crediti o titolo equivalente nei cantieri temporanei o mobili;
- parere DL/DEC/CSE;
- provvedimento finale di autorizzazione o diniego;
- documentazione per pagamenti diretti, se ricorre;
- Checklist dei controlli in corso di esecuzione e verbali finali.

Accreditato



Logica dei controlli

Il subappalto richiede un presidio unitario, ma con responsabilità funzionalmente diverse.

Profilo	RUP	DL / DEC
Procedimento	Riceve istanza, coordina istruttoria, autorizza o nega.	Fornisce riscontro tecnico su oggetto, tempi, qualità e interferenze.
Requisiti	Verifica qualificazione, cause di esclusione, DURC, antimafia.	Segnala incoerenze tecniche o soggetti non autorizzati in esecuzione.
Esecuzione	Governa fascicolo, comunicazioni ANAC/BDNCP, pagamenti e contestazioni.	Controlla cantiere/servizio, contabilità, qualità, sicurezza e non conformità.
Anomalie	Adotta atti conseguenti: sospensione, penali, diniego, risoluzione.	Documenta fatti, date, prove, impatti e responsabilità tecniche.

Accreditato



Checklist RUP – Atti di gara e capitolato

Controlli da impostare prima dell'esecuzione.

Clausole da prevedere

- ☐ Individuare prestazioni eventualmente da eseguire direttamente dall'appaltatore.
- ☐ Motivare eventuali limiti al subappalto per complessità, sicurezza o legalità.
- ☐ Disciplinare eventuale subappalto a cascata con motivazione puntuale.
- ☐ Prevedere obblighi su CCNL, sicurezza, tracciabilità e revisione prezzi.

Evidenze da lasciare

- ☐ Decisione a contrarre e disciplinare coerenti.
- ☐ Capitolato con controlli in fase esecutiva.
- ☐ Schema di contratto con obblighi della filiera.
- ☐ Modelli di richiesta subappalto e subcontratti.

Accreditato



Checklist RUP – Offerta e istanza di subappalto

Verifica formale iniziale prima dell'autorizzazione.

Da controllare

- ☐ L'appaltatore ha indicato in offerta le parti da subappaltare.
- ☐ L'istanza è completa e protocollata.
- ☐ Il contratto di subappalto è trasmesso almeno 20 giorni prima dell'avvio.
- ☐ Oggetto, importo, durata e prestazioni sono descritti in modo puntuale.
- ☐ Eventuali variazioni richiedono autorizzazione integrativa.

Documenti

- ☐ Offerta amministrativa / DGUE.
- ☐ Istanza dell'appaltatore.
- ☐ Contratto di subappalto sottoscritto o definitivo.
- ☐ Cronoprogramma e computi/prestazioni correlate.
- ☐ Dichiarazione su controllo o collegamento societario.

Checklist RUP – Requisiti del subappaltatore

La verifica riguarda requisiti generali e speciali.

Requisiti generali

- ☐ Assenza cause di esclusione.
- ☐ Regolarità fiscale e contributiva.
- ☐ Casellario e annotazioni rilevanti.
- ☐ Antimafia e white list quando dovute.

Requisiti speciali

- ☐ SOA per lavori ove necessaria.
- ☐ Requisiti professionali e tecnico-economici nei servizi/forniture.
- ☐ Autorizzazioni settoriali, licenze, iscrizioni o abilitazioni.
- ☐ Coerenza tra qualificazione e prestazioni affidate.

Accreditato



Checklist RUP – Legalità, tracciabilità e filiera

Controlli documentali da non lasciare solo alla fase di pagamento.

Presidi obbligatori nel fascicolo

- ☐ Verifica antimafia / white list / anagrafe antimafia degli esecutori se pertinente.
- ☐ Clausola di tracciabilità finanziaria ex L. 136/2010.
- ☐ Indicazione conti dedicati, CIG e CUP nei flussi finanziari.
- ☐ Estensione degli obblighi ai subcontraenti della filiera.
- ☐ Comunicazione tempestiva di subcontratti, noli, forniture con posa e variazioni.
- ☐ Conservazione degli esiti BDNCP/FVOE/PCP nel fascicolo digitale.

Accreditato



Checklist RUP – Limiti oggettivi e correttivo

Verifica sostanziale del perimetro del subappalto.

Controlli chiave

- ☐ Non deve risultare affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto.
- ☐ Non deve risultare affidata la prevalente esecuzione della categoria prevalente.
- ☐ Nei contratti ad alta intensità di manodopera, verificare il presidio diretto dell'appaltatore.
- ☐ Verificare quota PMI almeno pari al 20% delle prestazioni subappaltabili o motivazione diversa.
- ☐ Controllare clausola di revisione prezzi nei contratti di subappalto e subcontratti.
- ☐ Richiedere parere DL/DEC se l'oggetto è ambiguo o impatta su tempi, quantità o qualità.

Accreditato



Checklist RUP – Lavoro, sicurezza, DURC

Il controllo economico-sociale è parte dell'autorizzazione e dei pagamenti.

Lavoro e pagamenti

- ☐ Verificare CCNL applicato o equivalenza delle tutele.
- ☐ Controllare costi della manodopera senza ribasso.
- ☐ Acquisire DURC appaltatore e subappaltatore.
- ☐ Nei lavori: verificare Cassa Edile e congruità manodopera.

Sicurezza

- ☐ Acquisire POS/PSC/DUVRI ove applicabili.
- ☐ Sentire DL, CSE o DEC su costi sicurezza senza ribasso.
- ☐ Verificare coordinamento tra imprese esecutrici.
- ☐ Nei cantieri: patente a crediti o titolo equivalente.

Accreditato



Checklist RUP – Autorizzazione

L'atto finale deve essere circoscritto e condizionato alla permanenza dei requisiti.

Contenuti minimi del provvedimento

- ☐ Richiamare istanza, contratto, oggetto, importo, durata e prestazioni autorizzate.
- ☐ Dare conto delle verifiche su requisiti, qualificazione, antimafia, DURC, CCNL e sicurezza.
- ☐ Richiamare il parere tecnico di DL/DEC/CSE, se acquisito.
- ☐ Precisare che ogni variazione di oggetto, importo o soggetto richiede nuova autorizzazione.
- ☐ Inserire obblighi di comunicazione e controllo in corso di esecuzione.
- ☐ Registrare l'evento nelle piattaforme e nel fascicolo

Accreditato



Checklist RUP – Pagamenti e anomalie

Il presidio continua dopo l'autorizzazione.

Prima dei pagamenti

- ☐ Verificare SAL/verifica conformità e attestazioni DL/DEC.
- ☐ Controllare DURC e regolarità del subappaltatore.
- ☐ Valutare ricorrenza pagamento diretto al subappaltatore.
- ☐ Conservare fatture, quietanze e tracciabilità.

Se emergono criticità

- ☐ Chiedere relazione tecnica a DL/DEC/CSE.
- ☐ Contestare prestazioni difformi o non autorizzate.
- ☐ Valutare sospensione, penali, allontanamento o risoluzione.
- ☐ Aggiornare PCP/BDNCP e fascicolo digitale.

Accreditato



Checklist DL / DEC – Istruttoria tecnica

Il contributo tecnico serve al RUP per autorizzare correttamente.

Verifiche da rendere al RUP

- ☐ Coerenza tra prestazioni subappaltate, contratto principale e capitolato.
- ☐ Coerenza tra importo richiesto, computo, categorie e attività esecutive.
- ☐ Compatibilità con cronoprogramma e organizzazione del cantiere/servizio.
- ☐ Presenza di interferenze tecniche, operative o di sicurezza.
- ☐ Necessità di prescrizioni esecutive nell'autorizzazione.
- ☐ Rischio di subappalto mascherato, eccedente o non puntualmente definito.

Accreditato



Checklist DL / DEC – Avvio operativo

Nessun subappaltatore deve operare prima del corretto presidio esecutivo.

In cantiere / servizio

- ☐ Verificare che operino solo soggetti autorizzati o comunicati.
- ☐ Controllare personale, mezzi e presenza effettiva.
- ☐ Verificare cartello di cantiere con imprese subappaltatrici.
- ☐ Annotare ingressi, avvio attività e interferenze.

Da trasmettere al RUP

- ☐ Verbali di sopralluogo o avvio servizio.
- ☐ Segnalazione immediata di soggetti non autorizzati.
- ☐ Eventuali prescrizioni operative.
- ☐ Aggiornamenti su cronoprogramma e criticità.

Accreditato



Checklist DL / DEC – Sicurezza e manodopera

Il controllo tecnico deve dialogare con CSE, RUP e documentazione di sicurezza.

Punti di attenzione

- ☐ Verificare, con il CSE ove presente, POS, PSC, DUVRI e coordinamento operativo.
- ☐ Controllare DPI, formazione, idoneità tecnico-professionale e prescrizioni di sicurezza.
- ☐ Segnalare mancato rispetto di piani, procedure o interferenze non gestite.
- ☐ Rendere al RUP riscontro sui costi sicurezza e manodopera senza ribasso.
- ☐ Controllare congruità della presenza di personale rispetto alle lavorazioni eseguite.
- ☐ Documentare eventuali sospensioni o allontanamenti per ragioni di sicurezza.

Accreditato



Checklist DL / DEC – Qualità, materiali, contabilità

Il subappalto non abbassa standard, controlli o responsabilità dell'appaltatore.

Qualità tecnica

- ☐ Verificare standard prestazionali previsti dal capitolato.
- ☐ Controllare materiali, schede tecniche, certificazioni e campioni.
- ☐ Registrare non conformità e ordini di servizio.
- ☐ Controllare rispetto delle prescrizioni tecniche impartite.

Contabilità / SAL

- ☐ Contabilizzare solo prestazioni effettivamente eseguite.
- ☐ Ricondurre le prestazioni al subappalto autorizzato.
- ☐ Evidenziare lavorazioni difformi o extra-perimetro.
- ☐ Supportare il RUP su penali e pagamenti diretti.

Accreditato



Checklist DL / DEC – Diffformità e subappalto non autorizzato

La tempestività della segnalazione è decisiva.

Quando segnalare subito al RUP

- ☐ Presenza di impresa o personale non riconducibile al subappalto autorizzato.
- ☐ Esecuzione di attività diverse, maggiori o ulteriori rispetto all'autorizzazione.
- ☐ Variazione di importo, oggetto, durata o soggetto esecutore non autorizzata.
- ☐ Ulteriore affidamento a terzi o subappalto a cascata non autorizzato.
- ☐ Ritardi, difetti, non conformità o violazioni di sicurezza imputabili alla filiera.
- ☐ Necessità di sospensione operativa, penale, allontanamento o risoluzione.

Accreditato



GRAZIE PER LA ATTENZIONE

Avv. Samantha Battiston

info@studiobattiston.eu

Accreditato

